

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Credito adeguamento ambienti di lavoro nel modello Redditi 2021***

di Clara Pollet, Simone Dimitri

**Special Event**

**TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE  
REDDITI D'IMPRESA E IRAP**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il decreto Rilancio ([articolo 120 D.L. 34/2020](#)) ha introdotto un credito d'imposta per i contribuenti che, durante l'emergenza epidemiologica, hanno sostenuto delle spese per adottare **misure di adeguamento degli ambienti di lavoro**.

Trattasi di un **credito di imposta riconosciuto a favore degli operatori con attività aperte al pubblico**, a fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari al **rispetto delle prescrizioni sanitarie** e delle **misure di contenimento contro la diffusione del virus**. Pertanto, la platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita tipicamente da bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

Il credito spettava nella misura del **60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020**, fino ad un massimo di 80.000 euro; l'ammontare del credito di imposta, dunque, non poteva eccedere il limite di 48.000 euro.

Le spese in relazione alle quali veniva conteggiato tale credito erano suddivise in **due gruppi**: quello degli **interventi agevolabili** e quello degli **investimenti agevolabili**.

In particolare:

1) tra gli **interventi agevolabili** ricordiamo quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui:

- quelli edilizi necessari per il **rifacimento di spogliatoi e mense**, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza,
- gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "**arredi di sicurezza**");

2) tra gli **investimenti agevolabili** rientravano quelli connessi ad attività innovative, tra cui lo sviluppo o l'acquisto di **strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa** e l'acquisto di apparecchiature per il **controllo della temperatura** (c.d. termoscanter) dei dipendenti e degli utenti.

Per poter accedere al credito d'imposta i contribuenti interessati hanno dovuto **trasmettere all'Agenzia delle Entrate**, tramite apposito modello di comunicazione, **l'ammontare delle spese sostenute** (fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della domanda) **o previsionali** (da sostenere entro il 31.12.2020).

Con il provvedimento del 10 luglio 2020 sono stati in seguito definiti i **criteri** e le **modalità per la fruizione del credito** d'imposta in argomento e per **la relativa cessione**.

In sede di **dichiarazione dei redditi 2021**, in base alle **istruzioni ministeriali**, occorre esporre il credito maturato nel 2020 nel **quadro RU** e nel **quadro RS (Rigo RS401, codice Aiuto 63)**.

Nel **quadro RU** occorre compilare la **sezione I** con il **codice credito "I6"**, esponendo il credito spettante, per le spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli **edilizi** necessari per il **rifacimento di spogliatoi e mense**, per la realizzazione di **spazi medici**, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di **arredi di sicurezza**, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad **investimenti di carattere innovativo** quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è utilizzabile **dal 1° gennaio al 30 giugno 2021** in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), utilizzando il **codice tributo "6918"**. Al credito d'imposta **non si applicano i limiti** di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#).

Il credito d'imposta **può inoltre essere ceduto** ai sensi dell'[articolo 122 D.L. 34/2020](#).

Nella **sezione I del quadro RU** possono essere compilati esclusivamente i rigi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1 e RU10.

In particolare, nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del **credito d'imposta maturato con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020**.

I soggetti con periodo d'imposta 2020/2021 devono indicare anche il credito maturato in relazione alle spese sostenute nella frazione dell'anno 2020 ricadente nel precedente periodo d'imposta.



**REDDITI  
QUADRO RU**  
Crediti di imposta concessi a favore  
delle imprese

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

SEZIONE I Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito				
			adeguamento ambienti lavoro		I 6				
	RU2		Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,00
	RU3		Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)						,00
	RU5		Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 B2 ,00 C2 ,00 D2 ,00 ) 3 ,00						
	RU6		Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24						,00
	RU7		Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP
			1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
	RU8		Credito d'imposta riversato						,00
	RU9		Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)						,00
	RU10		Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)						,00
	RU11		Credito d'imposta richiesto a rimborso						,00
RU12		Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,00	

La sezione deve essere compilata **solo dai soggetti che maturano il diritto al beneficio, anche in caso di cessione**, totale o parziale, del credito medesimo. I **cessionari**, invece, **non devono compilare il quadro RU**.

**Nel rigo RU6 va indicato l'ammontare del credito utilizzato entro il termine di scadenza del 30 giugno 2021.**

Si ricorda, infatti, che l'[articolo 1, commi 1098-1100, L. 178/2020](#), ha anticipato il termine di utilizzo del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, disponendone la fruizione dal 01.01.2021 al 30.06.2021 e fissandone il termine per l'esercizio dell'opzione della cessione del credito al 30.06.2021.

Segnaliamo infine che, al momento, non è chiaro se tale credito debba **concorrere o meno alla formazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo**.

Ad **avviso di chi scrive** dovrebbe prevalere quanto previsto dall'[articolo 10-bis, comma 1, D.L. 137/2020](#) (decreto Ristori) convertito, con modificazioni, dalla **L. 176/2020**, secondo cui **tutti i contributi, indennità e ogni altra misura** a favore di imprese e lavoratori autonomi, **erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, possono beneficiare del regime di detassazione** previsto espressamente solo per alcune tipologie di aiuti economici, superando di fatto le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 20/E/2020](#).